

INTIMAZIONE**20 MAR. 2019**Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 12 febbraio 2019 del Municipio del Comune di Sorengo con cui è chiesta alla Sezione degli enti locali l'approvazione del nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti (Regolamento);

preso atto che:

- il nuovo Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 11 dicembre 2018;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso del 22 febbraio 2019 dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, secondo cui:

- *Manca un elenco, anche come Allegato, delle disposizioni normative di riferimento. Si ricorda che dal 1 giugno 2018 l'OESA ha cambiato nome e va quindi rinominata "Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn), il Piano di gestione dei rifiuti (PGR) è stato aggiornato al 27 novembre 2018 e la Direttiva "Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani", pubblicata nel 2004 dall'UFAMP è stata abrogata a favore del nuovo Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM;*
- *Art. 4 cpv. 1: quanto indicato risulta essere incompleto e quindi va modificato con "...dei rifiuti possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.";*
- *Art. 5: utilizzare le definizioni come da Modello e da OPSR;*
- *Art. 6: stralciare in quanto già definito dalla modifica dell'art. 5;*
- *Art. 7: stralciare in quanto già definito dalla modifica dell'art. 5. Si ricorda che gli scarti vegetali sono una raccolta separata e che per questa categoria si intendono unicamente erba, foglie, legname proveniente dal taglio alberi e dal giardinaggio, paglia e fiori. Gli scarti organici di cucina così come frutta e verdura non possono essere consegnati ai centri di raccolta degli scarti vegetali per motivi di igiene e di gestione. Qualora si intendesse offrire un servizio di raccolta in tal senso occorrerà adibire una raccolta separata ad hoc con destinazione un impianto di fermentazione (e non compostaggio). Si incentiva invece la valorizzazione attraverso il compostaggio decentralizzato (privato);*
- *Art. 8: stralciare in quanto già definito dalla modifica dell'art. 5;*
- *Art. 9 cpv. 1: sostituire "sacchetti di plastica ufficiali" con "negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta secondo le disposizioni emanate dal Municipio";*
- *Art. 13: v. commento all'art. 7. Queste indicazioni sono da inserire a livello di Ordinanza;*
- *Art. 14: sostituire "raccolte differenziate" con "raccolte separate" e "eliminare" con "smaltire". Si consiglia di mantenere un testo generale senza indicare degli esempi che, tuttavia, possono essere elencati nella relativa Ordinanza e attraverso altri mezzi di comunicazione (calendario ecologico, ecc.). Si ricorda infine che non è corretto indicare unicamente "PET" ma occorre specificare "bottiglie per bevande in PET";*

- *Art. 15 cpv. 2: si ricorda che i materiali riciclabili non sono per forza compostabili e quindi questa indicazione va stralciata. Occorrerà quindi che i prodotti siano certificati EN13432 (generalmente si tratta di PLA) e che vi sia disponibilità di ritiro da parte di un impianto di compostaggio centralizzato prima di vincolare a Regolamento l'obbligo di compostaggio. Si consiglia quindi di incentivare in tal senso senza obbligare;*
- *Art. 17 lett. f: è stato omesso il riferimento agli scarti organici di cucina. Si ricorda nuovamente che è vietato consegnare questa tipologia di rifiuto alla piazza di raccolta o al "giro verde" degli scarti vegetali. Si incentiva invece la valorizzazione attraverso il compostaggio decentralizzato (privato). I due esempi citati risultano superflui e si propone di stralciarli, andando eventualmente ad indicare le varie specie in un apposito documento informativo;*
- *Art. 18: l'intero articolo risulta di difficile lettura e si propone quindi di utilizzare quanto indicato all'art. 11 del Modello;*
- *Art. 20: le specifiche inerenti le singole categorie sono da definire chiaramente a livello di Ordinanza rispettando il principio della parità di trattamento. Si ricorda che le residenze secondarie sono di preferenza da parificare alle economie domestiche tipo;*
- *Art. 21 cpv. 1: si ricorda che la tassa causale per i RSU deve essere comprensiva dei costi di produzione e di distribuzione dei sacchi, IVA inclusa;*
- *Art. 21 cpv. 5: specificare che il riferimento è ai RSU.*

Abbiamo inoltre potuto appurare che il Messaggio Municipale No. 1217 del 24 settembre 2018 indica dei valori per quanto concerne il costo dei sacchi per RSU superiori a quanto deciso dal Consiglio di Stato per il 2019 (pubblicato sul Foglio Ufficiale no. 82/2018).

Considerato,

sulla base delle indicazioni dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, si dispone per le seguenti modifiche d'ufficio (in grassetto):

art. 4 cpv. 1

*... omissis ... **dei rifiuti possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.***

art. 5

E' sostituito d'ufficio con il seguente disposto, ripreso dal Modello di Regolamento messo a disposizione dal Dipartimento del Territorio ai Comuni nell'agosto 2017:

Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;***
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;***

c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

artt. 6, 7 e 8

Sono stralciati, essendo le relative definizioni contemplate nell'art. 5 così riformulato.

art. 9 cpv. 1

E' modificato d'ufficio come segue:

... devono essere consegnati negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta secondo le disposizioni emanate dal Municipio.

art. 15 cpv. 2

Si modifica d'ufficio:

La condizione per l'uso di materiale compostabile ~~e riciclabile~~ è che ...

art. 17 let. f

La let. f è modificata con la seguente aggiunta d'ufficio:

... omissis ... punti/centri di raccolta e/o di compostaggio *scarti organici di cucina, neofite invasive ... omissis ...*

art. 18

E' sostituito d'ufficio con il seguente disposto, dedotto dal Modello del Dipartimento del Territorio:

1 Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.)**
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.)**
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio**
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti**
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);**
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);**
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;**
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;**
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;**
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;**
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;**
- l) pneumatici;**
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;**
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;**

- o) veleni;*
- p) emulsioni e miscele bituminose;*
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;*
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;*
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.*

² *I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.*

³ *In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.*

art. 25

Occorre riservare i disposti di legge speciale, in particolare quelli della Legge sull'ordine pubblico (LORP) e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (ROrP) per quanto attiene agli importi delle multe. Si rinvia in merito alla circolare SEL N. 20170109-1 ai Comuni del 9 gennaio 2017:

... omissis ... la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Si sollecitano inoltre gli organi locali a tener conto delle ulteriori indicazioni dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati nel preavviso 22 febbraio 2019 e a predisporre dove necessario la procedura di completazione del Regolamento. Ciò in particolare per quanto attiene a:

- **art. 7, 17:** si ricorda che gli scarti vegetali sono una raccolta separata e che per questa categoria si intendono unicamente erba, fogliame, legname proveniente dal taglio alberi e dal giardinaggio, paglia e fiori. Gli scarti organici di cucina così come frutta e verdura non possono invece essere consegnati ai centri di raccolta degli scarti vegetali per motivi di igiene e di gestione. Si incentiva invece la valorizzazione attraverso il compostaggio decentralizzato (privato). Qualora si intendesse offrire un servizio di raccolta in tal senso occorrerà adibire una raccolta separata ad hoc con destinazione un impianto di fermentazione (e non compostaggio);
- **art. 15 cpv. 2:** si ricorda che i materiali riciclabili non sono per forza compostabili; occorre quindi che i prodotti siano certificati EN13432 (generalmente si tratta di PLA) e che vi sia disponibilità di ritiro da parte di un impianto di compostaggio centralizzato prima di vincolare a Regolamento l'obbligo di compostaggio. Si consiglia quindi di incentivare in tal senso senza obbligare;
- **art. 20:** le specifiche inerenti le singole categorie sono da definire chiaramente a livello di Ordinanza rispettando il principio della parità di trattamento. Si ricorda che le residenze secondarie sono di preferenza da parificare alle economie domestiche tipo;
- **art. 21 cpv. 1:** si ricorda che la tassa causale per i RSU deve essere comprensiva dei costi di produzione e di distribuzione dei sacchi, IVA inclusa;

- **art. 21 cpv. 5:** da tener conto che il riferimento è ai RSU;
- manca un elenco – anche da inserire nel Regolamento come Allegato - delle disposizioni normative di riferimento. Si ricorda che dal 1. giugno 2018 l'OESA ha cambiato nome e va quindi rinominata in *Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn)*, il Piano di gestione dei rifiuti (PGR) è stato aggiornato al 27 novembre 2018 e la Direttiva "Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani", pubblicata nel 2004 dall'UFAFP è stata abrogata a favore del nuovo *Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM*;
- il Messaggio Municipale No. 1217 del 24 settembre 2018 indicava dei valori per quanto concerne il costo dei sacchi per RSU superiori a quanto deciso dal Consiglio di Stato per il 2019 (pubblicato sul Foglio Ufficiale no. 82/2018).

Si rinvia infine alle indicazioni della **Circolare SEL 20190220-5** ai Comuni del 20 febbraio 2019 sull'obbligo di consultare il Sorvegliante dei prezzi (nell'apposita procedura) per quanto concerne i Regolamenti sui rifiuti, in particolare le relative tariffe. Ciò preventivamente prima di sottoporre gli stessi al Consiglio comunale.

Questo vale per il settore dei rifiuti, ma pure per le altre tasse d'uso nel settore dell'approvvigionamento idrico e dello smaltimento delle acque di scarico. Si sollecita quindi in futuro il Municipio a procedere in tal senso per il futuro.

Ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

Richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

r i s o l v e:

1. È approvato il nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Sorengo. Sono riservati i punti seguenti.
2. Si dispone per la seguente modifica d'ufficio (parte in grassetto):

art. 4 cpv. 1

... omissis ... ***dei rifiuti possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.***

art. 5

E' sostituito d'ufficio con il seguente disposto:

Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) *i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;*
- b) *i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;*
- c) *le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.*

artt. 6, 7 e 8

Sono stralciati.

art. 9 cpv. 1

... devono essere consegnati negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta secondo le disposizioni emanate dal Municipio.

art. 15 cpv. 2

La condizione per l'uso di materiale compostabile ~~o riciclabile~~ è che ...

art. 17 let. f

*... omissis ... punti/centri di raccolta e/o di compostaggio **scarti organici di cucina, neofite invasive ... omissis ...***

art. 18

E' sostituito d'ufficio con il seguente disposto:

¹ Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) **apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.)**
- b) **apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.)**
- c) **tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio**
- d) **veicoli da rottamare e le loro componenti**
- e) **rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);**
- f) **cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);**
- g) **sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;**
- h) **residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;**
- i) **materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;**
- j) **polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;**
- k) **fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;**
- l) **pneumatici;**
- m) **scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;**
- n) **residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;**
- o) **veleni;**
- p) **emulsioni e miscele bituminose;**
- q) **pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;**
- r) **medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;**
- s) **carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.**

- ² ***I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.***
- ³ ***In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.***

art. 25

... omissis ... la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

3. Si rinvia per il resto alle indicazioni della presente risoluzione. Gli organi locali sono sollecitati a procedere come indicato.
4. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Comune Sorengo.
5. Sono riservati i diritti dei terzi.
6. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
7. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di Sorengo, Via al Colle 14, 6924 Sorengo;
 - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.Invio interno a:
 - Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (dt-spaas@ti.ch);
 - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

M. Della Santa



La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca

